



Prot. Albo n. **343**

ORDINANZA n. **3** del 19.03.2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBLIGO DI CORRETTA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI E ALL'OBLIGO DELLA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE SUL TERRITORIO COMUNALE A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA, PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA E PER IL RISPETTO DEL DECORO URBANO.

Premesso che:

- continuano a pervenire frequenti segnalazioni da parte dei cittadini e di rappresentanti delle attività pubbliche sulla persistente e diffusa abitudine di proprietari di cani di non rimuovere gli escrementi negli spazi pubblici o aperti al pubblico;
- la sporcizia di escrementi sul suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc..) a causa dell' incuria dei proprietari o conduttori di cani provoca notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini ed anziani;

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in zone urbane e in particolare nei parchi pubblici;

Preso atto, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

Vista la necessità, pertanto, di attenzionare il doveroso rispetto delle regole di sana gestione da osservarsi a cura dei proprietari dei cani di varia taglia per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici della suddetta specie animale, finalizzate precipuamente alle tutele della salute pubblica e dell'ambiente, con la esigenza di garantire la pacifica convivenza della cittadinanza con i cani;

Considerata, altresì, la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle vigenti normative di settore;

Rilevata l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalla menzionata normativa e, in particolare, per quanto concerne l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina con l'utilizzo del dispositivo cd. *microchip*;

Ritenuto, altresì, doveroso favorire una più consona convivenza sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, le aree destinate al gioco dei bambini ed i giardini pubblici;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e contrastare i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto sanzionatorio;





Visto l'art. 7 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €.500,00;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. - Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti

È vietato abbandonare animali sul territorio comunale.

È imposto l'obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente servizio A.S.L., entro 15 giorni da inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita.

È imposto l'obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento mediante *microchip* ai sensi della normativa vigente in materia;

Art. 2 - Custodia dei cani

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare le adeguate misure per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

- a) i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio od il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitino sulla strada;
- b) i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, ovvero ai quali non sia impedito l'accesso di terzi - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - possono essere gestiti senza museruola soltanto se custoditi in appositi spazi recintati di almeno 08.00 mq. per ogni animale adulto, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, ed altresì custoditi in modo da non arrecare danno alle persone e/o ad occasionali visitatori.

Art. 3 - Condotta dei cani

I proprietari ed i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti ed obblighi:

- a) L'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;
- b) L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia;
- c) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L., a seguito di rilevati episodi di aggressione o sulla base dei criteri di rischio, come previsto nell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 23.03.2009 e s.m.i..

Art. 4 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche od aperte al pubblico, nei giardini e nei parchi pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico, non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani:

- a) di munirsi di dispositivi per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;





b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane, facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore e smaltite secondo le vigenti prescrizioni comunali.

In nessun caso può essere ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni e comunque che non si provveda alla raccolta delle deiezioni

Non è consentito, in ogni caso, l'accesso ai cani, ancorché accompagnati dal conduttore, nelle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree ginniche o aree giochi per bambini, anche se non segnalate, che siano chiaramente adibite a questo scopo dalla presenza di giochi e attrezzature fisse, compreso le aiuole e gli spazi verdi in generale.

Art. 5 – Deroghe

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia Locale, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

Art. 6 - Altri divieti

È sempre vietato:

- a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica ed alla loro natura sociale, oltreché alla normativa vigente in materia.
- b) catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.

Art. 7 – Sanzioni

Alle violazioni della presente Ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L. il quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di €25,00 ed il massimo di €500,00;

DISPONE

deroghe alla presente solo per fattori contingenti ed emergenze;

gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sua esecuzione;

l'invio della presente Ordinanza a mezzo PEC al Comando Stazione Carabinieri di Paupisi (BN);

AVVISA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. competente ai sensi della L. n. 1034/1971 o, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971; il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Torrecuso (BN) dal 19.03.2026.


Il Sindaco
Geom. Angelino Iannella

